



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI MILANO

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	LA MATTINA	GIUSEPPE	Presidente
<input type="checkbox"/>	FAGNOMI	MONICA	Relatore
<input type="checkbox"/>	BRILLO	RENATO VALENTINO ALFONSO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 15111/11  
depositato il 20/12/2011

- avverso ATTO CONTESTAZ. n° T9DCO3C01275/2011 IRPEF-ALTRO 2004
  - avverso ATTO CONTESTAZ. n° T9DCO3C01275/2011 IRPEF-ALTRO 2005
  - avverso ATTO CONTESTAZ. n° T9DCO3C01275/2011 IRPEF-ALTRO 2006
  - avverso ATTO CONTESTAZ. n° T9DCO3C01275/2011 IRPEF-ALTRO 2007
  - avverso ATTO CONTESTAZ. n° T9DCO3C01276/2011 IRPEF-ALTRO 2008
  - avverso ATTO CONTESTAZ. n° T9DCO3C01276/2011 IRPEF-ALTRO 2009
- contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO

proposto dal ricorrente:

difeso da:

DR. NORO STEFANO  
VIA ROMA 26 28041 ARONA NO

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 15111/11

UDIENZA DEL

17/06/2013

ore 09:30

SENTENZA

N° 321-03.13

PROMUNCIATA IL:

14.06.2013

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

22 OTT. 2013

Il Segretario

Il SEGRETARIO di Sezione  
Direttore Tributario  
Elena Caserio

*Elena Caserio*

N.15111/2011

### Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con ricorso ritualmente proposto si opponeva agli atti di contestazione in oggetto con i quali, in relazione all'omessa compilazione del quadro RW del Modello Unico per gli anni 2004-2007 e per gli anni 2008-2009, era stato sanzionato rispettivamente per € 480.480,04 e ~~1034~~ € 41.031,27.

Il ricorrente premetteva di essere dipendente con genitori residenti in Svizzera e che aveva subito una verifica fiscale in merito alla presunta detenzione di capitali all'estero in quanto il suo nominativo risultava inserito nella cd. "lista Falciani".

precisava di aver prestato acquiescenza ex art.16, comma 3, Digt.vo n. 472/97 alla sanzione minima e che il ricorso riguardava l'applicazione, operata dall'amministrazione finanziaria oltre al minimo adducendone l'illegittimità sul presupposto che, diversamente da quanto sostenuto, alla data della notifica degli atti di contestazione aveva presentato, in data 4/08/2011, istanza di accertamento per adesione e che nei fatti addebitatigli non erano individuabili, come sostenuto dall'Agenzia, quella gravi modalità di occultamento che avevano giustificato l'irrogazione della sanzione oltre ai minimi previsti; sottolineava, in particolare, che l'addebito riguardava una mera violazione statistica senza che vi fosse traccia di evasione fiscale e che il conto dal quale la verifica era partita non era stato alimentato in ogni annualità e che, quindi, la gravità del proprio comportamento non era evincibile dalle plurime annualità contestate. Il ricorrente chiedeva di annullare parzialmente gli atti impugnati ricalcolando la sanzione nella misura minima con condanna di controparte al rimborso di quanto eventualmente pagato dal contribuente.

L'Agenzia delle Entrate specificava che gli atti di contestazione riguardavano le sole violazioni formali in materia di monitoraggio fiscale constatate nel corso dell'attività di verifica. L'applicazione della sanzione non nei minimi veniva motivata con la considerazione che si trattava di occultamento in paese con fiscalità privilegiata e che tale comportamento era stato tenuto per più periodi d'imposta: tali elementi valutati nella loro complessità davano, a giudizio, dell'ufficio, contezza e dimostrazione della gravità della violazione e, quindi, della legittimità del potere discrezionale dell'accertatore nella determinazione della sanzione.

Il ricorso deve essere accolto.

Indipendentemente dal valore probatorio della cd. "lista Falciani" più volte esaminato dalle Commissioni Tributarie, l'oggetto del ricorso riguarda l'irrogazione delle sanzioni in misura superiore al limite minimo di legge. I presupposti sui quali l'Agenzia delle Entrate aveva determinato le sanzioni si appalesa del tutto disancorato dalla realtà fattuale e dalla personalità del contribuente oggetto di verifica.

In realtà non appare individuabile alcuna modalità di comportamento che assuma quei caratteri di gravità indicati, ma non specificati, dall'amministrazione, idonei alla formulazione di un giudizio di disvalore tale da giustificare l'applicazione delle sanzioni nella misura contestata. Invero aveva un conto in Svizzera, Paese di residenza dei suoi genitori, e l'andamento del conto non presentava dei saldi tali da far ritenere il contribuente soggetto evasore attraverso la detenzione di capitali in un Paese con fiscalità privilegiata: ciò era confermato dal fatto che il contribuente addiveniva all'accertamento per adesione, accettava i rilievi svolti dagli accertatori, e dichiarava la propria disponibilità a pagare le sanzioni nel minimo previsto.

Nonostante l'accoglimento del ricorso, la Commissione ritiene equo compensare le spese del presente giudizio.

P.Q.M.



N. 1511/2011

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano

Accoglie il ricorso.

Spese compensate.

Così deciso in Milano, il 17/06/2013.

Il Giudice relatore

*Stavice Zaque*

Il Presidente

*Pisu Lucina*